

Apprendistato duale Parte I

Consulenti del Lavoro Napoli -
Napoli, 20 Maggio 2025

Parte I: Cos'è l'Apprendistato

«È un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani»



15-25 anni

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (IeFP), il diploma di istruzione secondaria superiore (ISS) e il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
(art. 43 D.lgs. 81/2015)



18-29 anni

Apprendistato professionalizzante
(art. 44 D.lgs. 81/2015)



18-29 anni

Apprendistato di alta formazione e di ricerca
(art. 45 D.lgs. 81/2015)

APPRENDISTATO
DUALE

Obiettivo
dell'apprendistato di I e III
livello è il conseguimento di
un titolo di studio
(o svolgere una attività di
ricerca)



Il sistema duale

APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO

Giovani dai 15 ai 25 anni

APPR. DI TERZO LIVELLO

Giovani dai 18 ai 29 anni

Istruzione secondaria di II grado

LICEO	IT	IP	IeFP
5	5	5	
4	4	4	Diploma professionale 4
3	3	3	Qualifica professionale 3
2	2	2	2
1	1	1	1

Diploma di istruzione secondaria superiore

Diploma di specializzazione di enotecnico

Qualifica e diploma professionale

IFTS
1

Certificazione di specializzazione tecnica superiore

ITS
3
2
1

Diploma tecnico superiore

Università,
Enti di ricerca

- Titolo di alta formazione artistica, musicale e coreutica
- Laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico
- Master di I e II livello
- Dottorato di ricerca
- Diploma di specializzazione o perfezionamento

anche attività di ricerca e praticantato

Fonti normative dell'Apprendistato Duale

D.Lgs 81/2015

D.Lgs 81/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro”

Con il Decreto 81 per la prima volta si inserisce il dispositivo nel «testo organico delle tipologie contrattuali»

DM 12 ott 2015

D.M. 12 ottobre 2015 (MLPS-MIUR-MEF) che definisce gli standard formativi e i criteri generali realizzazione dei percorsi per l'apprendistato di I e III livello

Circolare ML 12 del 2022

Fornisce chiarimenti interpretativi rispetto alle disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e del decreto interministeriale 12 ottobre 2015.

DGR 522 del 2016- Regione Campania - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali

Apprendistati trans-regionali, per gli aspetti riferiti alla formazione, la disciplina regionale di riferimento è quella della sede dell'istituzione formativa in cui viene erogato il percorso

DGR Regioni

Accordi interconfederali CCNL di categoria

NORMATIVE REGIONALI

Abruzzo	DGR n. 867	20/12/2016
Basilicata	DGR n. 431	25/04/2016
Calabria	DGR n. 401	28/08/2019
Campania	DGR 522	27/09/2016
	Accordo con le PPSS	27/03/2018
Emilia Romagna	DGR n. 963	21/06/2016
Friuli Venezia Giulia	DGR n. 467	25/03/2016
Lazio	DGR n.123	21/03/2017
Liguria	DGR n.803 (II livello)	24/09/2019
Lombardia	DGR n. X/4676	23/12/2015
Marche	DGR n. 485	23/05/2016
	DGR n. 1044	12/09/2016
	DGR n.1045	12/09/2106
Molise	DDG n.60 (II livello)	25/07/2019
Piemonte	TU apprendistato	06/11/2020
Puglia	DGR n. 2433	21/12/2018
P.A. di Bolzano	LP n.8 capo IV	18/07/2017
P.A. di Trento	DGP n. 1398	19/08/2016
	DGP n.286	06/03/2020
Sicilia	DGR n.3082	20/06/2016
	Accordo con le PPSS	7/12/2016
Veneto	DGR n. 1050	29/06/2016

Regolamentazioni regionali: D.Lgs n. 185/2016 (Intesa Stato-Regioni)

L'art. 1, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 185/2016, intervenendo sui commi 4 e 5 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 81/2015, rappresenta la trasposizione normativa dei contenuti dell'Intesa Stato-Regioni del 7 luglio 2016 in merito alle disposizioni del Decreto correttivo medesimo, nella quale era stato appunto richiesto di correggere, strutturalmente e in via definitiva, l'art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2015 con riferimento all'apprendistato di alta formazione e di ricerca, sia per il conseguimento delle regolamentazioni regionali sia per lo sviluppo contrattuale dell'apprendistato di terzo livello in assenza delle norme regionali.

Percorso del contratto

Attivazione del contratto

Sottoscrizione del **PROTOCOLLO** con la scuola

FORMA SCRITTA

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE redatto dalla scuola, in collaborazione con il datore di lavoro

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

Formazione

Il percorso formativo previsto, cioè il monte ore complessivo del corso, viene svolto in parte in azienda e in parte a scuola, **secondo percentuali indicate dalle norme.**

La formazione in azienda si chiama **FORMAZIONE INTERNA** e la formazione a scuola si chiama **FORMAZIONE ESTERNA.**

L'azienda contribuisce alle attività di **VALUTAZIONE** degli apprendimenti.

Conclusione del periodo di apprendistato al conseguimento del diploma

1. **libero recesso** con preavviso in forma scritta da entrambe le parti
2. in assenza di recesso, **proseguimento rapporto di lavoro ordinario e subordinato a tempo indeterminato** a tutele crescenti
3. possibilità di **trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante e apprendistato di III livello (Collegato Lavoro 2024)**
4. **Proroga 12 mesi:**
 - a) **per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-specialistiche**
 - b) **nel caso in cui, l'apprendista non abbia conseguito il titolo di studio**
5. **Proroga per principio di effettività della formazione (periodi di assenza**



Il processo di attivazione

LE FASI

- 1 Analisi di fattibilità
- 2 Sottoscrizione del protocollo
- 3 Selezione dell'apprendista
- 4 Assunzione





Capacità strutturali, tecniche e formative



CAPACITÀ TECNICHE

strumenti per la formazione interna

CAPACITÀ STRUTTURALI

spazi adeguati dedicati alla formazione interna

CAPACITÀ FORMATIVE

presenza di uno o più tutor aziendali





Fase - Assunzione

PFI

Redatto dall'istituzione formativa che co-progetta il percorso insieme al datore di lavoro.

Sottoscritto dall'istituzione formativa, dal datore di lavoro e dall'apprendista

Contratto

Stipulato tra il datore di lavoro e l'apprendista

Comunicazione obbligatoria

Inviata dal datore di lavoro o da un suo intermediario entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro

Limiti numerici

≥ 10 dipendenti

- 3 apprendisti ogni 2 specializzati e qualificati in servizio

< 10 dipendenti

- 1 apprendista per ogni specializzato o qualificato in servizio

$0 \leq$ dipendenti < 3

- Max 3 apprendisti

- Salvo diverse previsioni di legge o dei CCNL, gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti (D.LGS 81/2005, art. 47 co. 3)

Apprendistato duale

Parte II: soluzioni operative

Consulenti del Lavoro Napoli -
Napoli, 20 Maggio 2025

Parte II

Aspetti generali

Instaurazione

Formazione

Termine del
periodo
formativo

Stabilizzazione o
risoluzione del
rapporto di
lavoro

Proroga e
trasformazione
del contratto

Orario di lavoro

Retribuzione

Profili
contributivi

**ALCUNE
QUESTIONI
INTERPRETATIVE
E SOLUZIONI
OPERATIVE**

Processo di attivazione e di gestione del contratto

ATTIVAZIONE



Fase - Analisi di fattibilità



Verifica requisiti:

- Capacità strutturali
- Capacità tecniche
- Capacità formative



Verifica limiti numerici*:

>= 10 dipendenti: 3 apprendisti ogni 2 specializzati e qualificati in servizio
3 - 9 dipendenti: 1 apprendista per ogni specializzato o qualificato in servizio
0 - 2 dipendenti: max 3 apprendisti



Verifica coerenza

Matching attività lavorativa e profilo formativo in uscita

Standard professionali = Standard formativi

Lavoratori specializzati e qualificati in servizio

Salvo diverse previsioni di legge o dei CCNL, gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti (D.LGS 81/2005,





Piano formativo individuale (PFI)



- Contiene 5 sezioni, secondo lo schema definito dal D.M. 12 ottobre 2015 (Aggiornato con l'All. 1 della Circ. MLPS n. 12/2022)
- È redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro per:
 - verificare le mansioni che l'apprendista svolgerà e la corrispondenza con le competenze da conseguire
 - concordare i tempi e le modalità della formazione interna ed esterna
 - definire i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti
 - stabilire le modalità di raccordo tra tutor aziendale e tutor formativo
- È sottoscritto dall'istituzione formativa, dal datore di lavoro e dall'apprendista





Durata del periodo di apprendistato

**Minimo 6 mesi (Deroga
attività stagionali)**

APPRENDISTATO
PER LA
QUALIFICA

durata max 3
anni

APPRENDISTATO
PER IL DIPLOMA
PROFESSIONALE

durata max 1 anno
o 4 anni

APPRENDISTATO
PER IL DIPLOMA DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA
SUPERIORE

durata max 4 anni

APPRENDISTATO
DI III LIVELLO

durata non
superiore alla durata
del percorso
ordinamentale

APPRENDISTATO
PER LA RICERCA

durata max 3 anni

il contratto può essere prorogato fino ad un anno

per un anno



Ore di formazione apprendistato I livello

Le ore di **formazione esterna** sono quelle erogate presso l'istituzione formativa, di queste la normativa definisce l'ammontare massimo rispetto all'orario ordinamentale dei percorsi formativi

Percorsi leFP

Formazione esterna al massimo

- ✓ I e II anno: **60%**
- ✓ III e IV anno: **50%**

Istruzione secondaria superiore

Formazione esterna al massimo


- ✓ II anno: **70%**
- ✓ III, IV e V anno: **65%**

IFTS

Formazione esterna al massimo **50%**

L'ammontare delle ore di **formazione interna** (presso l'impresa) si calcola per differenza tra le ore ordinamentali e le ore di formazione esterna

Alle ore di formazione interna ed esterna si dovranno aggiungere le **ore di lavoro** per determinare il monte ore lavoro annuo





Ore di formazione apprendistato di III livello

Apprendistato di alta formazione

Formazione esterna max 60% del numero di ore frontali previste nel percorso ordinamentale

Formazione interna max la differenza tra le ore complessive del percorso e la formazione esterna


Apprendistato di ricerca

Formazione esterna non obbligatoria

Formazione interna max 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto



...tempo indeterminato?



Art. 42 co. 3: Il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi costituisce giustificato motivo di licenziamento, ma può essere motivo di proroga per un anno del contratto [Solo per apprendistato di I livello]

Art. 42 co. 3: Sono applicabili le sanzioni previste per il licenziamento illegittimo

Benefici retributivi: disciplina degli Accordi interconfederali

Livello di inquadramento: 3° livello

- Fino a 2 livelli inferiori a quello dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica a cui è finalizzato il contratto

Retribuzione: 1° livello

- Stabilita in % rispetto a quella dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica a cui è finalizzato il contratto: dal 45 al 70% in base all'anno scolastico frequentato

Ore di formazione ESTERNA svolte dall'istituzione formativa → il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo

Ore di formazione INTERNA a carico del datore di lavoro → è riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta

I benefici citati rappresentano un'opportunità e non un vincolo normativo

ACCORDI INTERCONFEDERALI dei vari settori che stabiliscono le modalità retributive per l'apprendistato di primo e terzo livello

Retribuzione Apprendistato di I livello



Benefici contributivi e fiscali APPRENDISTATO I LIVELLO

DIMENSIONE IMPRESA	Aliquota contributiva a carico del lavoratore	Aliquota contributiva a carico del datore di lavoro*
Sotto i 9 dipendenti (o pari a 9)	5,84%	1,5% (primo anno) 3% (secondo anno) 5% (dal terzo anno)
Sopra i 9 dipendenti	5,84%	5%

L'aliquota è calcolata sulla retribuzione effettivamente erogata all'apprendista (Interpello Mlps 22/2016)

- Esonero contributivo da NASPI dell'1,31% di cui all'art. 42 co. 6, lett. f del d.lgs 81/2015
- Esonero dal contributo integrativo dello 0,30% ex art. 25 l. 845/1978 per i fondi Interprofessionali
- Esonero dal contributo previsto a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento dell'apprendista dall'art. 2 co. 31 e 32 L. 92/2012 (cd. ticket di licenziamento)
- Esclusione degli apprendisti dal computo della base imponibile IRAP

Benefici contributivi e fiscali APPRENDISTATO III LIVELLO

Possibilità di godere di **sgravi contributivi** (per tutto il periodo e fino ad un anno dopo la trasformazione del contratto)

DIMENSIONE IMPRESA	Aliquota contributiva a carico del lavoratore	Aliquota contributiva a carico del datore di lavoro	Contributo NASpi	Contributo per fondi interprofes- sionali	Totale
Sopra i 9 dipendenti	5,84%	10%	1,31%	0,30%	11,61%
Sotto i 9 dipendenti (o pari a 9)	5,84%	1°anno: 1,5% 2°anno: 3% dal 3°anno: 10%	1,31%	0,30%	1°anno: 3,11% 2°anno: 4,61% 3°anno: 11,61%

RUOLO DI SVILUPPO LAVORO ITALIA NELLA DIFFUSIONE DEL SISTEMA DUALE

1. Animazione territoriale a supporto degli attori nella diffusione del modello di apprendimento in modalità duale e dell'apprendistato di qualità»
2. Azioni formative rivolte a istituzioni formative, imprese e associazioni datoriali
3. Supporto al consolidamento e costituzione di reti territoriali caratterizzate dalla presenza di istituzioni formative
4. Consulenza e accompagnamento nell'avvio e realizzazione dei percorsi di apprendimento duale e di apprendistato di I e III livello
5. Monitoraggio e valutazione quali-quantitativa dei percorsi e degli interventi"



Grazie per l'attenzione... 

Giovanni Viggiano - Sviluppo Lavoro Italia

**Area Nuove Competenze per le
Transizioni**

**Progetto Apprendimento in Modalità
Duale**

**Linea 2: Qualificazione dei Servizi e
Attuazione dei Percorsi Duali**

giggiano@sviluppolavoroitalia.it

cell: 3385293295